

(X Legislatura)

Legge Regionale n. 27 del 09 08 1988

-°-

Interventi finanziari urgenti in materia di turismo, sport e trasporti.

(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 13 08 1988 n. 35)

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. A partire dall' anno finanziario 1988, il piano di cui all' articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e' adottato dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, entro il mese di giugno dell' anno precedente a quello cui si riferisce.

2. Il piano di cui al comma precedente puo' comprendere studi, rilevazioni statistiche, indagini di mercato e progetti finalizzati alla predisposizione dei successivi piani annuali.

ARTICOLO 1 SUBARTICOLO 1

1. A partire dall' anno finanziario 1988, il piano di cui all' articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e' adottato dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, entro il mese di giugno dell' anno precedente a quello cui si riferisce.

2. Il piano di cui al comma precedente puo' comprendere studi, rilevazioni statistiche, indagini di mercato e progetti finalizzati alla predisposizione dei successivi piani annuali.

3. E' abrogato l' articolo 3 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31.

ARTICOLO 1 SUBARTICOLO 2

1. A partire dall' anno finanziario 1988, il piano di cui all' articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e' adottato dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, entro il mese di giugno dell' anno precedente a quello cui si riferisce.

2. Il piano di cui al comma precedente puo' comprendere studi, rilevazioni statistiche, indagini di mercato e progetti finalizzati alla predisposizione dei successivi piani annuali.

OMISSIS

4. E' altresì abrogato il secondo comma dell' articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

ARTICOLO 2

1. L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a predisporre un piano di finanziamento di opere atte a consentire la migliore fruizione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico e ambientale, nonche' relative alla realizzazione di impianti finalizzati a ospitare attivita' sportive, culturali, ricreative, convegnistiche e congressuali di rilevante interesse e richiamo turistico.

2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto tenendo conto, nella localizzazione delle opere, della capacita' ricettiva o degli itinerari e dei flussi turistici o delle finalita' di cui al medesimo comma.

3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni per l' anno finanziario

1988, di cui lire 75.000 milioni per le finalita' previste dal secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

4. Nella spesa di cui al comma 3 e' compresa la somma di lire 3.000 milioni da assegnare alla Curia arcivescovile di Siracusa per opere di completamento del Santuario << Madonna delle Lacrime >>. L' Assessore provvedera' alla concessione del finanziamento previa verifica con la Curia arcivescovile di Siracusa sui possibili adeguamenti progettuali utili al fine della migliore compatibilita' dell' opera con l' ambiente e le caratteristiche storiche, artistiche e architettoniche della citta' di Siracusa.

5. I programmi di spesa relativi alle nuove opere sono adottati dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa; i programmi di spesa relativi alle finalita' di cui al secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 sono adottati dall' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e trasmessi alla competente Commissione legislativa ai sensi del quinto comma dell' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

6. E' altresì autorizzata, per l' anno finanziario 1988, la spesa di lire 38.345,7 milioni da destinare all' assunzione degli impegni di spesa per le opere di valorizzazione turistica già deliberati dalla Giunta regionale nell' anno finanziario 1987.

7. La spesa di cui al presente articolo e' posta a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui allo articolo 38 dello Statuto siciliano.

ARTICOLO 3

1. Per le finalita' degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, e' autorizzato, per ciascuno degli anni finanziari 1988, 1989 e 1990, un limite ventennale di impegno di lire 6.000 milioni.

ARTICOLO 4

1. Per le finalita' richiamate dall' articolo 42 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e' autorizzata, per l' anno finanziario 1988, la spesa di lire 2.500 milioni.

2. Per gli anni successivi al 1988, la spesa di cui al presente articolo e' iscritta in bilancio in relazione al disposto dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

ARTICOLO 5

1. Per le finalita' dell' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, l' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e' autorizzato a predisporre, con le modalita' di cui agli articoli 2, secondo comma, e 5 della suddetta legge, un apposito programma di spesa rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l' esercizio sportivo e per la utilizzazione del tempo libero.

2. Per le suddette finalita' e' autorizzata la spesa a carico dell' esercizio finanziario 1988 di lire 70.000 milioni.

ARTICOLO 6

1. Per le finalita' dell' articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, e dell' articolo 20 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, e' autorizzata per l' anno finanziario 1988, la spesa di lire 5.000 milioni.

2. Per gli anni successivi al 1988, la spesa di cui al presente articolo e' iscritta in bilancio in relazione al disposto dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

ARTICOLO 7

1. Per la realizzazione d' impianti e allestimenti mobili, spese di promozione, di organizzazione, pubblicita', connesse ai campionati di calcio del 1990, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno finanziario 1988, nonche' di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990.

ARTICOLO 8

1. E' autorizzata per l' anno finanziario 1988 la spesa di lire 3.000 milioni per la redazione del piano regionale dei trasporti di cui all' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e relativi studi connessi.

2. L' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti sottopone preventivamente alla approvazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana, il documento di indirizzi ed obiettivi per la redazione del piano.

3. Per gli atti consequenziali si prescinde dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

ARTICOLO 9

1. Sullo stanziamento del capitolo 48001, a valere dall' esercizio finanziario 1988, la somma di lire 100 milioni viene destinata alla Cassa integrazione pensioni dell' EAOSS, relativamente al personale collocato in quiescenza fino alla data del 31 dicembre 1980.

ARTICOLO 10

1. Dopo l' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:

ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 1

1. Dopo l' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:

<< Art. 6 bis - 1. I contributi di cui al precedente articolo 6, comma 1, sono altresì concessi a soggetti privati che abbiano la piena disponibilita' dell' area destinata a parcheggio dallo strumento urbanistico vigente o dal piano dei parcheggi di cui alla presente legge. Nell' importo dell' opera da ammettere a contributo non si tiene conto del valore dell' area.

2. Nei casi previsti dal comma 1 la documentazione da presentare a corredo dell' istanza e' costituita dagli atti di cui al comma 2 del precedente articolo, mentre la convenzione con il comune e' limitata alla definizione delle tariffe e dei criteri per il loro aggiornamento.

ARTICOLO 10 SUBARTICOLO 2

1. Dopo l' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:
OMISSIS

Art. 6 ter. - 1. Le tariffe e le modalita' per il loro aggiornamento da inserirsi nelle convenzioni previste dalla presente legge, da stipulare tra comuni e privati, sono fissate sulla base dello schema - tipo dei criteri e dei parametri determinati con decreto dell' Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti >>.

ARTICOLO 11

1. Gli oneri autorizzati dalla presente legge, pari a lire 319.845 milioni, nonche' quelli da determinare ai sensi dell' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, valutati, per gli anni 1989 e 1990, in lire 15.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione,

per lire 3.000 milioni, nel codice 02.00 - Progetto strategico << B >>: Potenziamento grandi fattori dello sviluppo; per lire 231.845 milioni, nel codice 03.00 - Progetto strategico << C >>: Consolidamento ed ampliamento della base produttiva e, per lire 100.000 milioni, nel codice 05.00 - Progetto strategico << E >>: Attivazione e qualificazione dell' intervento sociale.

2. All' onere di lire 279.845 milioni ricadente nello esercizio finanziario in corso, si provvede: quanto a lire 8.000 milioni, di cui agli articoli 7 e 8, con parte delle disponibilita' del capitolo 21257, quanto a lire 83.500 milioni, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, con parte delle disponibilita' del capitolo 60751 e, quanto a lire 188.345 milioni, di cui all' articolo 2, con parte delle disponibilita' del capitolo 60756 del bilancio della Regione per l' anno finanziario medesimo.

ARTICOLO 12

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 Agosto 1988.